

e l'avv. Fabio Pisani.

FATTO

Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Marcello Fiorenza, chiedendo la condanna al pagamento, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, della somma di € 353.417,96 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data in cui si è verificato il danno, agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di giudizio. La Procura regionale ha rappresentato che l'istruttoria è stata avviata a seguito di notizia di danno erariale del 9/01/2013 (ricevuta il 16/01/2013), relativa, in particolare, all'appalto del servizio di manutenzione delle aree a verde dell'Asl di Rieti, aggiudicato all'ATI "La Veneta Servizi Spa/Delta Petroli Spa". A seguito degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza è emersa la responsabilità del convenuto, già direttore dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale, in quanto questi, nella qualità di responsabile del procedimento, individuava il costo al mq ai fini della determinazione del prezzo da porre a base della gara d'appalto utilizzando come parametro il precedente affidamento del servizio avvenuto in data 2007, ma

sottostimava le aree su cui era stato svolto il pregresso servizio. In altri termini nella relazione del 16/05/2014 il convenuto dichiarava che l'appalto del 2007 aveva interessato una superficie totale di mq. 77.284 (di cui mq. 20.000 per aree verdi e mq 56.000 per le pertinenze), in base alla quale veniva calcolato il prezzo per mq per il nuovo appalto pari a € 4,58, quando, invece, dalla relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 666/DG del 7/06/2007 (nell'ambito del primo appalto) veniva riportata un'area pari a mq 103.233 (come confermato dalla relazione acquisita presso l'ASL elaborata dall' Ing. X X in data 19/01/2018), con la conseguenza che il prezzo a mq doveva essere fissato in € 3,43(€ 354.438,31/mq 103.233).

Per effetto di quanto sopra, il prezzo a base di gara per il nuovo appalto, di estensione pari a mq 132.568, veniva determinato in € 600.000,00, in luogo di € 455.156,57, che per i due anni di durata dell'appalto avrebbe comportato un risparmio di spesa pari a € 353.417,96(comprensivo di Iva al 22%).

La Procura regionale ha, poi, rilevato che per la vicenda in esame il convenuto è stato rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Rieti con decreto del 5/12/2018. Da ultimo la Procura ha precisato che

in sede istruttoria era stato ipotizzato un danno maggiore con il coinvolgimento di altri soggetti la cui posizione è stata, poi, archiviata.

Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse del convenuto, la difesa ha rilevato che i dati esposti nella relazione dell' Ing. X X e fatti propri dalla Procura regionale non sono corretti, in quanto le aree a verde, la cui manutenzione era a carico dell'ASL, non erano pari a mq 25.172, bensì a mq 20.561, dato che "nel 2007 le aree di verde delle strutture che ospitavano i pazienti psichiatrici e i tossicodipendenti, costituite dal Girasole I e 2 di Rieti, Piazza dei Veterani dello Sport 3, dal C.I.M. - Ser.T. e S.A.T. di Rieti, Via Salaria per l'Aquila 34, dal C.T.R. di Rieti, Via Castel Franco, e dal C.T.R. di Torricella in Sabina, Via Salaria per Roma km 64, erano mantenute dagli stessi pazienti nell'ambito dei programmi di riabilitazione organizzati dai responsabili dei rispettivi servizi" (pag. 5 della comparsa).

Con riferimento alle aree pertinentziali la difesa ha rilevato che il convenuto ha indicato la superficie di mq 56.723, dato che non si discosta di molto da quello, non condiviso, indicato dall' Ing. X X pari

a mq 61.487.

La difesa ha, quindi, evidenziato che anche con i dati indicati dall' Ing. X X il costo effettivo a metro quadro risulta pari a € 4,40, con una base d'asta di € 583.874,32, ovvero un valore quasi corrispondente all'importo di € 600.000,00 della procedura di gara del 2013.

La difesa ha, poi, rilevato che l'aumento delle aree d'intervento è dipeso dal fatto *"che sono rientrate nell'oggetto dell'intervento le aree del complesso sanitario di Magliano Sabina e del Parco dell'ex Ospedale Psichiatrico Provinciale, che erano escluse dall'appalto del 2007"* (pag. 7). La difesa ha, quindi, evidenziato la diversità delle prestazioni tra i due appalti e ha rappresentato che il Commissario straordinario dell'Ente ha prorogato l'appalto in questione e la successiva gara è stata, poi, aggiudicata ad un prezzo decisamente superiore.

Con riferimento alla quantificazione del danno, la difesa ha rilevato che *"con la deliberazione del direttore generale della A.S.L. di Rieti n. 378/G del 20 maggio 2015 vi è stata la revisione del prezzo dell'appalto affidato all'A.T.I. La Veneta Servizi s.p.a. - Delta Petroli s.p.a., ed in particolare che, in applicazione della "spending review", introdotta*

dalla legge n. 66/2014, il corrispettivo è stato ridotto da euro 567.300,00 ad euro 481.888,10 annui" (pag. 14) e, per l'effetto, il danno ipotizzato in citazione ammonterebbe a € 53.463,06. Il danno, tuttavia, non sussiste considerato l'aumento della superficie e la diversità delle prestazioni tra i due appalti.

Da ultimo la difesa ha osservato che il prezzo era inferiore a quello della piattaforma Consip e che l'appalto è stato aggiudicato non con il criterio del prezzo più basso ma con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La difesa ha concluso chiedendo di rigettare la domanda della Procura regionale.

Con atto d'intervento adesivo dipendente la difesa dell'Ente si è soffermata sulla procedura di gara e ha chiesto l'accoglimento della domanda della Procura regionale, con vittoria di spese.

Con successive note la difesa del ricorrente ha ribadito che le superfici delle aree verdi è stata correttamente calcolata in mq. 20.561, tenendo conto del fatto che mq. 4.611 erano gestiti dai pazienti delle strutture che li ospitavano nell'ambito dei programmi di riabilitazione organizzati dai responsabili dei servizi e ha allegato la

documentazione di riferimento, rinviando per il resto alla memoria in atti.

All'udienza del 22/10/2020 il pubblico ministero Minerva e l'avv. Ricci hanno concluso per la condanna del convenuto e l'avv. Pisani per l'assoluzione.

DIRITTO

La Procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto Marcello Fiorenza ritenendo che questi abbia dolosamente modificato i dati relativi alle superfici oggetto degli appalti di manutenzione sulle aree verdi e sulle pertinenze del 2007 al fine di individuare un prezzo al mq più alto per calcolare la base d'asta dell'appalto del 2012.

Occorre, quindi, verificare se quanto sostenuto dalla Procura regionale, e contestato dal convenuto, trovi o meno conferma nella documentazione in atti.

In tal ottica il primo esame verte sulla relazione predisposta dal convenuto in data 16/05/2014 nella qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) con cui ha esposto il criterio seguito per la determinazione del prezzo da porre a base della procedura di gara per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde e delle pertinenze. Nella suddetta relazione il convenuto ha rappresentato che l'appalto del 2007 aveva a oggetto aree verdi per mq.

20.561 per un corrispettivo di € 141.734,73 e pertinenze per mq 56.723 per un corrispettivo di € 212.703,58, e, quindi, sommando i suddetti dati mq 77.284 per un corrispettivo di € 354.438,31 con un costo a mq di € 4,58, che è stato preso come riferimento per calcolare il prezzo da porre a base della gara per l'appalto del 2012 pari a € 607.980,70 (mq 132.568 per € 4,58), poi rideterminato in € 600.000,00 (costo al mq 4,52) tenuto conto delle risorse disponibili. Il convenuto ha esposto, quindi, *"che il costo mq è diminuito a fronte delle superfici di intervento che sono quasi raddoppiate rispetto a quelle indicate nella precedente gara d'appalto; basti pensare che la quantità delle aree verdi interessate nella precedente gara espletata nel 2007 sono aumentate da 20.000 mq circa a 51.000 mq circa (omissis), mentre le aree di pertinenze sono aumentate da 56.000mq a 81.000mq circa. Aggiungasi da ultimo che la procedura di gara in oggetto è stata aggiudicata all'importo di euro 567.300,00 oltre IVA, con un costo unitario ulteriormente ridotto da € 4,58 ad euro 4,27"*.

I dati esposti dal convenuto nella suddetta relazione non sono congruenti con quelli dichiarati dal medesimo nella relazione tecnica allegata alla

Deliberazione n. 666/06 del 7/06/2007 avente a oggetto l'indizione dell'appalto per la manutenzione delle aree verdi, per il quale ha individuato aree verdi pari a mq 41.746.

Si tratta della medesima superficie calcolata dall'Ing. X X e presa come riferimento dalla Guardia di Finanza nella sua istruttoria.

Alla luce di quanto precede non ha rilievo quanto dedotto dal convenuto in ordine all'affidamento della manutenzione di alcune aree verdi ai pazienti psichiatrici e tossicodipendenti in quanto trattasi di affidamenti successivi all'appalto del 2007 come da documentazione depositata dal medesimo convenuto.

Per quanto concerne le aree pertinenziali la Guardia di Finanza ha puntualmente individuato la metratura oggetto dell'appalto del 2007 in mq 61.487 (allegato 9 A) e sul punto il convenuto si è limitato ad affermare di non condividere il suddetto dato.

Pertanto il Collegio ritiene che il convenuto abbia sottostimato la metratura delle aree oggetto dei pregressi appalti, prendendo, quindi, come riferimento la superficie di mq 77.284 in luogo di mq. 103.233.

In tal contesto, utilizzando il medesimo criterio del convenuto, il prezzo da porre a base della gara di

appalto del 2012 sarebbe stato pari a € 455.156,57, annui, in luogo di € 600.000,00, con una differenza di € 176.708,98 annui Iva compresa, per un totale di € 353.417,96, tenuto conto della durata biennale dell'appalto.

Il convenuto ha, poi, contestato la quantificazione del suddetto danno, rilevando che con la deliberazione dell'A.S.L. di Rieti n. 378/G del 20/05/2015 il corrispettivo annuo dell'appalto è stato ridotto a € 481.888,10 annui in applicazione della "riduzione della spesa" prevista dal D.L. n. 66/2014.

Sul punto il Collegio rileva che con la citata deliberazione n. 378/G l'amministrazione ha preso atto della rimodulazione del piano d'interventi dell'appaltatore al fine di conseguire un risparmio pari al 14%. In tal ottica sono state, quindi, modificate le quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto (a titolo esemplificativo per il distretto Salto Cicolano e per quello Mirtense il taglio regolare del tappeto erboso passa da n. 26 a n. 12 interventi), con una generale e significativa riduzione delle attività in capo all'appaltatore.

Il Collegio è, quindi, dell'avviso che non sia possibile equiparare il corrispettivo dell'appalto

iniziale con quello ridotto oggetto della deliberazione dell'A.S.L. di Rieti n. 378/G del 20/05/2015 al fine di contestare l'ammontare del danno chiesto dalla Procura regionale, in quanto non vi è dubbio che anche nell'ipotesi in cui fosse stato posto a base di gara l'importo corretto l'amministrazione avrebbe, comunque, conseguito un risparmio di spesa derivante dalla rimodulazione degli interventi ovvero dalla loro riduzione.

La difesa ha, poi, contestato la quantificazione del danno affermando che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La suddetta osservazione non incide sulla prospettazione del danno oggetto dell'atto di citazione in quanto risulta in atti che è stato il convenuto a utilizzare solo il criterio del prezzo per la stima del valore dell'appalto da porre a base della gara.

Da ultimo la difesa del convenuto ha rilevato che non sussiste il danno erariale in quanto l'appaltatore ha offerto prezzi inferiori a quelli presenti sulla piattaforma CONSIP. Al riguardo il Collegio rileva che la presenza di un prezzo sulla piattaforma CONSIP superiore permette di non utilizzare la suddetta piattaforma per il servizio ma non comporta

automaticamente l'assenza del danno erariale qualora il prezzo da porre a base della gara venga alterato al fine di far conseguire all'appaltatore un profitto non dovuto, con conseguente danno per l'amministrazione che avrebbe, invece, conseguito un maggiore risparmio.

Sussiste, quindi, il danno erariale come quantificato dalla Procura regionale.

Il suddetto danno va attribuito alla condotta dolosa del convenuto che, come già evidenziato, ha consapevolmente adottato un parametro per la determinazione del prezzo di gara non corrispondente a quello a lui ben noto oggetto del precedente appalto.

Pertanto la domanda della Procura regionale va accolta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno pari a € 353.417,96, oltre alla rivalutazione monetaria decorrente dai pagamenti effettuati all'appaltatore fino alla concorrenza della suddetta somma e agli interessi nella misura legale dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Le competenze legali sostenute dell'amministrazione rimangono a carico della stessa, trattandosi di un intervento previsto dall'art. 85 c.g.c. solo a sostegno della posizione della Procura regionale e in

presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

Le spese di giudizio seguono alla soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come quantificate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

- condanna il Sig. FIORENZA Marcello al risarcimento del danno pari a € 353.417,96, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura legale dal deposito della sentenza fino al soddisfo, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;
- nulla per le competenze legali dell'ASL di Rieti.

Le spese di giudizio seguono alla soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato in € 240,83 (duecentoquaranta/83).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Tommaso Miele

Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2021

Il Dirigente

Luciana Troccoli